

ALLEGATO A

Premessa

Visto il D. Lgs. 31.marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59” e in particolare l’art.114;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

Considerata la Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità riguardante il regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il R.D.16 giugno 1938, n.1055: “Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria”- che regola l’introduzione delle salme dallo Stato della città del Vaticano nel territorio italiano e viceversa;

Vista la L.R.25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificata dalla L.R. 19 novembre 2001, n.58, ed in particolare l’art. 5, comma 2;

Vista la precedente delibera di G.R. n. 395 del 22.04.2002 “Regolamento polizia mortuaria- Autorizzazioni comunali- Direttive ex art.5, comma 1, L.R.25.02.2000 n.16”, nella quale si rinviava a successivo provvedimento l’individuazione di direttive afferenti al punto relativo al passaporto mortuario, di cui agli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 285/90;

Considerato che per il rilascio del passaporto mortuario, di cui agli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 285/90, si è reso necessario stabilire un raccordo fra gli enti interessati – Prefetture –Regione - Comune ai fini dell’individuazione di direttive, ai sensi del summenzionato art. 5 della L.R.16/2000, tali da consentire omogeneità e unitarietà fra le procedure adottate dai Comuni toscani, nel rispetto dell’autonomia regolamentare costituzionalmente garantita agli stessi;

Si definisce quanto segue:

A far data dal 1.07.2002, il rilascio dei passaporti di cui ai seguenti articoli sarà effettuato dai Comuni competenti per territorio.

1) Rilascio Passaporto Mortuario per salme da e per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Gli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino (10.2.1937) sono i seguenti: Italia - Germania – Belgio – Cile – Egitto – Portogallo – Francia – Svizzera – Cecoslovacchia (adesso Repubblica Ceca e Slovacchia) – Turchia - Austria – Zaire (adesso Repubblica Democratica del Congo) – Messico - Romania)

A) Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto mortuario viene rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

B) Per le salme che debbono essere trasportate dall'Italia ad un Paese aderente alla Convenzione di Berlino i familiari o un incaricato dell'impresa di trasporti funebri presenta domanda al Comune ove trovasi la salma da trasferire;

Il Comune acquisisce la documentazione seguente:

- a) estratto per riassunto dell'atto di morte
- b) certificato dell' Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettive- diffuse anche quanto previsto dagli artt.18 e 25
- c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso; ovvero , nel caso si ignori il luogo in cui il decesso è avvenuto, dal Comune dove il cadavere è stato deposto (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

Il Comune provvede a rilasciare il passaporto mortuario in conformità all'Allegato 1.

2) Trasporto di salme dall'estero fuori dei casi previsti da accordi internazionali (ex art.28 del D.P.R. n. 285/90)

Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma presenta domanda in bollo all'autorità consolare italiana, la quale, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, al Comune dove la salma è diretta, il Comune concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare stessa.

La documentazione che l'autorità consolare trasmette al Comune è la seguente:

- a) estratto per riassunto dell'atto di morte;
- b) certificato della competente autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR n. 285/90;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

3) Trasporto all'estero fuori dei casi previsti dagli accordi internazionali (ex art. 29 del D.P.R. n. 285/90)

Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Comune ove trovasi la salma.

Il Comune acquisisce quanto segue:

DOCUMENTAZIONE

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta.
- b) certificato rilasciato dall'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.32 del regolamento di polizia mortuaria e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato DPR;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

- d) in caso di decesso per cause violente, omicidio, occorre anche il nulla osta del Procuratore della Repubblica del Tribunale.

Il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione in conformità all'allegato 2.

4) Trasporto di ceneri - resti mortali

La convenzione internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il comune a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) la destinazione.

Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n.285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ALLEGATO 1

**Schema di passaporto mortuario per i
Paesi aderenti alla Convenzione
internazionale di Berlino 10/02/1937
(Italia – Germania - Belgio – Cile –
Egitto – Portogallo – Francia – Svizzera –
Repubblica Ceca – Slovacchia - Turchia
– Austria – Repubblica Democratica del
Congo – Messico – Romania)**

COMUNE DI

PASSAPORTO MORTUARIO

Repubblica d'Italia

Republique d'Italie

Passaporto mortuario

Laissez passer mortuarie

Essendo state adempiute tutte le prescrizioni
legali relative alla collocazione del feretro, il
corpo di (1) _____

di professione (2) _____

nato il (3) _____

e deceduto il (4) _____

a (5) _____

in seguito a (6) _____

può essere trasportato a mezzo di (7) _____

da (8) _____

attraverso (9) _____

a (10) _____

Essendo stato autorizzato il trasporto del
cadavere sopraindicato tutte le Autorità
dei Paesi sul cui territorio deve aver luogo,
sono invitate a lasciarlo passare liberamente
e senza ostacoli.

lì _____

Toutes les prescriptions légales relatives à la
mise en cercueil ayant été observées, le corps de
(1) _____

de profession (2) _____

né le (3) _____

et décédé (4) _____

à (5) _____

par suite de (6) _____

peut être transporté au moyen de (7) _____

de (8) _____

par (9) _____

a (10) _____

Le transport de ce corps ayant été autorisé, toutes
les Autorités des Pays sur les territoires desquels
le transport doit avoir lieu sont invitées à la
laisser passer librement et sans obstacle.

IL SINDACO

(1) Nome, cognome, e paternità del defunto;
(2) per i fanciulli indicare la professione
del padre e della madre; (3) data della nascita;
(4) data della morte; (5) luogo del decesso;
(6) causa della morte; (7) mezzo di trasporto;
(8) luogo di partenza; (9) via; (10) luogo di
destinazione.

(1) Prenom, nom, paternité et profession du
defunt; (2) pour les enfants indication de la
profession du père et de la mère; (3) date de la
naissance; (4) date de décès; (5) lieu du
décès; (6) cause de décès; (7) moyen de transport;
(8) lieu de départ; (9) route; (10) lieu de
destination.

ALLEGATO 2

(SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE)
per gli Stati non aderenti alla
convenzione
di Berlino del 10/02/1937

ESTRADIZIONE SALME

Il Sindaco del Comune di _____

VISTA la domanda di _____ con cui si richiede

l'estradizione della salma di _____

nato a _____ il _____ deceduto il _____

in _____ dal Comune di _____

a quello di _____;

VISTA l'autorizzazione all'ingresso in _____ della Ambasciata –

Consolato di _____ in data _____;

VISTO il nulla osta in data _____ n. _____ dell'Azienda U.S.L. di
_____ (1);

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 recante il Regolamento di Polizia Mortuaria:

VISTA la L.R. n. 58 del 19 novembre 2001;

AUTORIZZA

Il trasporto della salma di _____ da _____

a _____

**Il trasporto viene effettuato nella puntuale osservanza delle prescritte norme sanitarie del
Regolamento di Polizia Mortuaria del 10/09/90 n. 285 con partenza da**

_____ alle ore _____ circa per _____

Il Sindaco
(o un funzionario da lui delegato)

1) Se si tratta di decesso per cause violente, omicidio, occorre anche il nulla osta del Procuratore della Repubblica del Tribunale.